

(N. 1837)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORIANA** e **FALLUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1982

Aggiornamento dei limiti di spesa per il ricorso alla procedura in economia prevista dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1076 e n. 1077 del 5 giugno 1976 in materia di regolamenti per l'amministrazione delle Armi e degli stabilimenti militari

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 5 giugno 1976, « Approvazione del regolamento per l'amministrazione e contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 5 giugno 1976, « Approvazione del regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale », hanno apportato sostanziali modifiche alle norme per l'amministrazione e la contabilità dei vari organismi delle tre Forze armate, compresi i loro stabilimenti di lavoro.

L'obiettivo di fondo che essi si prefiggevano era ovviamente quello della unificazione della normativa per renderla valida per tutte le Forze armate ed idonea alle moderne necessità; ma in senso pratico uno dei risultati più significativi e produttivi di benefici effetti per l'economicità e l'efficienza è stato quello di decentrare in modo pon-

derato decisioni e responsabilità nel campo della spesa ad adeguati livelli periferici.

Nel lontano 1974, quando iniziò lo studio dei detti provvedimenti, furono individuati limiti di spesa che avrebbero consentito effettivamente il raggiungimento delle finalità di autonomia e di decentramento cui sopra si è fatto cenno. Ma la sopravvenuta inflazione ha, nel trascorrere degli anni, progressivamente vanificato la possibilità di raggiungere gli obiettivi che il legislatore si era prefisso nel campo della spesa sino a rendere ora inoperanti le norme.

Il presente disegno di legge intende apportare una adeguata rivalutazione dei limiti di spesa al fine di dare agli operatori periferici, nell'ambito delle autonomie volute dal legislatore, la possibilità di operare con procedure spedite assumendo nel contempo direttamente e con concretezza le responsabilità che derivano dagli atti amministrativi compiuti.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

I limiti di somma per contratti, atti di transazione, acquisti in economia stabiliti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono aumentati di 5 volte.

Parimenti sono aumentati i limiti di somma per contratti, atti di transazione, acquisti e lavori in economia stabiliti dal regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077.

## Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i limiti di somma di cui all'articolo precedente possono essere rideterminati annualmente, con decreto del Ministro della difesa, in relazione agli indici medi di svalutazione rilevati dall'ISTAT per l'anno precedente.